

AVV. ALESSANDRO DUFOUR  
Piazza Verdi 6/9  
16121 GENOVA  
Tel. 010 57.00.122  
pec [alessandro.dufour@ordineavvgenova.it](mailto:alessandro.dufour@ordineavvgenova.it)  
mail [alessandro.dufour@genoachambers.it](mailto:alessandro.dufour@genoachambers.it)  
[www.genoachambers.it](http://www.genoachambers.it)

**TRIBUNALE CIVILE DI GENOVA**

**SEZIONE LAVORO**

**Ricorso ex art. 414 c.p.c.**

**Con istanza cautelare**

Nell'interesse della Prof. Lissia Rasetto nata a Genova il 19/4/68 c.f. RSTLSS68D59D969G residente in Genova Via Casaregis 1/17 rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Dufour (DFRLSN65H07D969F) presso e nel cui studio in Genova Piazza Verdi 6/9 è elettivamente domiciliata come per mandato allegato alla busta di deposito del presente atto, indicando il seguente indirizzo pec per ricevere comunicazioni:

[alessandro.dufour@ordineavvgenova.it](mailto:alessandro.dufour@ordineavvgenova.it)

**contro**

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca MIUR in persona del Ministro pro tempore

L'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria in persona del Dirigente pro tempore

**e nei confronti di**

tutti i docenti nelle GPS e nelle graduatorie di istituto che, in virtù e per effetto dell'esatta collocazione della ricorrente, possano essere superati nelle stesse graduatorie dall'odierna ricorrente

litisconsorti-potenziali resistenti

PER LA DISAPPLICAZIONE, OVE RITENUTO, QUALE ATTI PRESUPPOSTI dei seguenti provvedimenti:

- Ordinanza Ministeriale Ministero dell'Istruzione n. 60/2020 a firma Ministro Lucia Azzolina del 10/7/2020 e relativi allegati, in particolare all. A/4;
- Decreto Ministero Istruzione Dipartimento per il Sistema educativo di istruzione e



formazione. Direzione Generale per il Personale Scolastico n. 858/2020 a firma Marco Bruschi del 21/7/2020;

- Decreto Ministero dell'Istruzione Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria Ufficio II Ambito Territoriale di Genova n. 1286/20 a firma del Dirigente dell'A.T. di Genova Loris Azhar Perotti con cui è stata disposta la pubblicazione delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) della Provincia di Genova – posto comune e sostegno – del personale docente della scuola dell'infanzia, della scuola primaria, della scuola secondaria di I e II grado e del personale educativo, valevoli per il biennio 2020/2021 e 2021/2022; ogni altro provvedimento precedente e/o presupposto.

NONCHÉ PER LA DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITÀ, ANNULLAMENTO E/O DISAPPLICAZIONE OVVERO RETTIFICA QUALE ATTI CONSEQUENZIALI, delle Graduatorie Provinciali definitive per le supplenze (GPS) della provincia di Genova nonché delle conseguenti Graduatorie delle istituzioni scolastiche scelte

\* \* \* \* \*

### **Esposizione dei fatti**

- 1) La ricorrente è docente della scuola secondaria di secondo grado, avendo maturato tre anni di servizio su classe di concorso A011 (discipline letterarie e latino) in scuole statali e due anni di servizio su classe di concorso A043 (italiano, storia, ed. civica, geografia) in scuole paritarie.
- 2) Al fine di essere inserita nelle nuove Graduatorie per le supplenze (c.d. GPS 2020), la ricorrente in data 22/7/2020 presentava domanda di inserimento in graduatoria, utilizzando la piattaforma informatica obbligatoriamente prevista dal Ministero.
- 3) Ai fini del corretto inquadramento della vicenda va evidenziato che nel Decreto ministeriale contenente le *“Modalità e termini di presentazione delle istanze”* a firma Il Capo



Dipartimento Marco Bruschi (doc. 2), veniva tassativamente previsto all'art. 2 il solo utilizzo della modalità informatica attraverso l'applicazione "*Istanze on line POLIS*" ("*le istanze presentate con modalità diverse non saranno prese in considerazione*"), risultando precluso, ad esempio, un deposito cartaceo.

4) In ossequio a quanto previsto, la ricorrente in data 22/7/2020 presentava la domanda, scontrandosi – da subito – con varie difficoltà di funzionamento: ad esempio, il sistema non consentiva, a pena di bloccare la prosecuzione di inoltro della domanda, di inserire la corretta data di conseguimento del diploma di laurea, conseguita nel 18/11/93, con la necessità di dover "forzare" la procedura per poter proseguire con la compilazione e l'inoltro della domanda, inserendo la data del giorno stesso, ossia il 22/7/2020, in luogo di quella corretta del 18/11/93. A questa domanda veniva attribuito il N. prot. M\_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.0974783.22-07-2020 (doc. 4).

5) Il giorno successivo, ossia il 23/7/2020, la ricorrente riprovava e, previo annullamento della domanda precedentemente inoltrata, ripresentava altra domanda, modificando in parte la scelta delle sedi di insegnamento.

6) Anche in questo caso, però, la procedura non consentiva l'inserimento della corretta data di conseguimento della laurea. Alla "seconda" domanda veniva attribuito il N. prot. M\_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.1102077.23-07-2020 (doc. 5).

7) Si precisa che la correzione della domanda – essendo sempre nei termini, scadenti il 6/8/20 - era pacificamente consentita dal sistema, con una procedura consistente nell'annullamento della domanda precedente e nel successivo richiamo di essa e conseguente modifica.

8) La seconda domanda era infatti del tutto identica alla precedente (in particolare, con riguardo ai titoli di servizio), seppure con qualche variante nelle sedi.



9) Pochi giorni dopo, la ricorrete riteneva però prudente ripresentare la domanda, al fine di tentare di inserire la corretta data di conseguimento della laurea.

10) In data 25/7/20, con la procedura consentita dal sistema e già sperimentata, annullava quindi la precedente domanda e, dopo averla “richiamata” la correggeva e ripresentava nuova domanda di inserimento in graduatoria.

11) Alla nuova (“terza”) domanda, sempre tempestiva in quanto la scadenza era fissata per il giorno 6/8/20, era attribuito il n. prot. M\_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.1102077.25-07-2020 (doc. 6).

12) Questa volta il sistema “accettava” la corretta data di laurea, che infatti figura in essa regolarmente: “*data conseguimento 18/11/1993*”. Nella domanda la ricorrente apportava ancora qualche ulteriore modifica alle sedi scelte.

13) Accadeva però, per un errore che è plausibile, per quanto si dirà in seguito, imputare all'imperfetto funzionamento del sistema informatico predisposto dal Ministero, che nell'ultima domanda presentata in data 25/7/20 non rimanesse impresso/riempito il quadro relativo ai precedenti lavorativi e quindi ai titoli di cui la Prof. Rasetto era in possesso: titoli regolarmente inseriti nella “prima” e nella “seconda” domanda e mai oggetto di modifiche.

14) In altre parole, l'ultima domanda presentata era del tutto identica alle precedenti (ed infatti la correzione era avvenuta “richiamando” il testo di quella precedente) se non per la data di conseguimento della laurea e qualche variazione nelle sedi: il quadro contenente i titoli di servizio era infatti rimasto sempre invariato.

15) Purtroppo la ricorrente non si avvedeva nell'immediatezza che il quadro contenente i titoli di servizio non era rimasto impresso nell'ultima domanda, con il risultato di apprendere con costernazione – soltanto ad avvenuta pubblicazione delle Graduatorie definitive - di essere stata inserita nella sua classe di concorso A011 in posizione del tutto peggiore rispetto



al suo diritto, ossia in posizione n. 219 con soli punti 33 (doc. 7).

16) In conseguenza della “scomparsa” del quadro relativo ai titoli di servizio maturati (ben cinque anni faticosamente lavorati), alla Prof. Rasetto veniva infatti attribuito e considerato ai fini dell’inserimento in graduatoria soltanto il punteggio di laurea, senza tener conto dei titoli maturati nelle precedenti esperienze lavorative.

17) La Prof. Rasetto presentava immediatamente istanza di correzione della graduatoria in autotutela all’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria (doc. 8), senza aver ricevuto ad oggi alcun riscontro.

18) Si consideri ancora, come ulteriore elemento di difficoltà, che a causa della decisione del Ministero di non formare alcuna graduatoria provvisoria è stata eliminata la possibilità – in caso di errori - di esperire reclamo prima dell’emissione delle graduatorie definitive.

La decisione di eliminare le graduatorie “provvisorie”, pubblicando direttamente quelle definitive, suscita più di una perplessità – come evidenziato anche dalle Organizzazioni Sindacali – essendo evidentemente fisiologico, per le modalità di presentazione delle domande, il verificarsi di errori che sarebbero stati agevolmente emendabili (come nel caso che occupa) con una semplice segnalazione all’Ufficio.

19) L’obbligatorio utilizzo di una piattaforma digitale abbinato al poco tempo a disposizione e all’alto numero dei candidati (753.000 secondo i dati del Ministero), ha – in generale - dimostrato svariati malfunzionamenti, producendo numerosissimi errori nelle valutazioni dei candidati, al punto da indurre le Organizzazioni Sindacali dei docenti a chiedere al Ministero di non utilizzare le Graduatorie così ottenute, inviando una formale diffida per ottenere almeno (essendo stata eliminata la graduatoria provvisoria) *“uno strumento di reclamo stragiudiziale che permetta in un tempo congruo la correzione di eventuali errori”* (doc. 9).

20) Nella diffida redatta dalle Organizzazioni Sindacali sono riportati sia i problemi derivanti



dai gravi e numerosi malfunzionamenti della procedura informatica, sia le difficoltà incontrate dai candidati nell'inserimento dei propri dati nella domanda (*“risulta alle scriventi OO.SS. come il sistema prescelto abbia riportato diversi malfunzionamenti di talché molti interessati hanno avuto difficoltà all'inserimento dei propri dati, alcuni di essi non sono riusciti a presentare la domanda o l'hanno inserita in modo incompleto per responsabilità di un'errata predisposizione della stessa”*).

21) Alla vicenda è stato dato ampio risalto anche da tutti gli organi di informazione (doc. 10).

22) Tutto ciò ha indotto l'Amministrazione a operare alcune rettifiche, pubblicando ad esempio per i soli insegnanti di sostegno, in data 18/9/20, graduatorie “rettificate” (doc. 11).

23) Il fenomeno non è purtroppo nuovo: il sistema di inserimento delle domande tramite la piattaforma informatica predisposta dal Ministero, anche nel recente passato, è stato infatti caratterizzato da ripetuti e gravi malfunzionamenti, causa di errori anche di dimensioni relevantissime nelle valutazioni dei candidati, come riconosciuto in svariate decisioni dei Tribunali (esemplare Tar Toscana 5/6/2017, n. 758: *“Il Sistema informatico Polis, utilizzato dall'amministrazione quale veicolo esclusivo di partecipazione, si caratterizza per rigidità, incompletezza, non chiarezza e non razionalità”*).

24) Per concludere sul fatto, pare quasi superfluo evidenziare che il danno causato alla ricorrente, valendo le Graduatorie *de quibus* per i prossimi due anni, è di relevantissima portata sia sotto il profilo economico (per la perdita di possibilità di impiego e quindi di guadagno) che sotto il profilo professionale (per la perdita dei punteggi maturandi).

\* \* \* \* \*

In Via Preliminare

## GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO

La Giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la giurisdizione amministrativa sulle controversie inerenti a procedure concorsuali per la stipula di contratti, contemplata dal



D.lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 4, è limitata a quelle procedure che iniziano con l'emanazione di un bando e sono caratterizzate dalla valutazione comparativa dei candidati e dalla compilazione finale di una graduatoria, la cui approvazione, individuando i “vincitori” rappresenta l'atto terminale del procedimento, escludendo la diversa fattispecie riguardante l'inserimento in graduatoria dei richiedenti in possesso di determinati titoli e requisiti. L'assenza di una vera e propria procedura di valutazione dei candidati e dell'atto finale di approvazione colloca la presente ipotesi fuori della fattispecie concorsuale e comporta che sia il Giudice Ordinario a tutelare la pretesa all'inserimento ed alla collocazione nella giusta posizione in graduatoria.

Si è quindi in presenza di atti ricompresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore del lavoro privato (D. Lgs. n. 165 del 2001, art. 5, comma 2) a fronte dei quali è contrapposto un diritto soggettivo.

Il principio è ormai unanimemente riconosciuto da svariate pronunzie della giustizia amministrativa ed ordinaria, di cui si richiamano brevemente le principali.

Cass. 23/10/2018 n. 26802 : *“In tema di pubblico impiego privatizzato, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia relativa all'impugnazione degli elenchi delle cattedre pubblicate per incarichi di supplenza in posti di sostegno nella scuola, atteso che tali atti non costituiscono espressione di macro-organizzazione - non definendo le linee fondamentali di organizzazione degli uffici o i modi di conferimento della titolarità degli stessi - ma rientrano nell'ordinaria attività organizzativa posta in essere dall'amministrazione con la capacità ed i poteri del datore di lavoro privato”*.

Cass. 23/4/2020 n. 8098 : *“Ai fini della individuazione di quale sia il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto dei docenti della scuola pubblica all'inserimento in una graduatoria ad esaurimento (già permanente), occorre avere riguardo al petitum sostanziale dedotto in giudizio. Se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o*



*normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto - di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria - l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta una domanda di annullamento di un atto amministrativo. Se, viceversa, la domanda giudiziale è specificamente volta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, sull'assunto secondo cui tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario”.*

TAR Lazio Sez. III 20/7/2020: “La giurisprudenza amministrativa, anche della Sezione, è infatti concorde nell'enunciare il tratteggiato principio avendo sancito che “Appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario le questioni relative al mero scorrimento delle graduatorie, coinvolgendo il diritto soggettivo all'assunzione, mentre le questioni relative alla legittimità dell'esercizio del potere pubblico inerente alla decisione se indire un concorso o utilizzare una determinata graduatoria rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo” (T.A.R. Lazio - Roma, Sez. III , 3 giugno 2019 , n. 7120). Si è in tal senso ritenuto che “Il diritto allo scorrimento della graduatoria concorsuale, come il diritto alla mobilità, non appartiene alla fase della procedura di concorso, ovvero al controllo giudiziale sulla legittimità della scelta discrezionale la cui tutela è demandata al giudice cui spetta il controllo del potere amministrativo ai sensi dell'art. 103 cost., ma alla fase successiva e connessa relativa agli atti di gestione del rapporto di lavoro, sicché sussiste nella materia la giurisdizione civile. Le questioni relative al mero scorrimento delle graduatorie, coinvolgendo il diritto soggettivo all'assunzione, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario” (T.A.R. Puglia - Lecce , Sez. II, 14 luglio 2016, n. 1154).

Il Consiglio di Stato è pacificamente attestato sulla stessa posizione interpretativa precisando che “Le questioni relative al mero scorrimento delle graduatorie, coinvolgendo il diritto soggettivo all'assunzione, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, mentre le questioni in cui si controverte in ordine alla





*legittimità dell'esercizio del potere pubblico inerente alla decisione se indire un concorso o utilizzare una determinata graduatoria appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo" (Consiglio di Stato, Sez. VI, 19/02/2016, n. 671; Consiglio di Stato, Sez. III, 21/05/2013, n. 2754).*

*Giova segnalare che anche le Sezioni unite hanno enunciato la medesima opzione ermeneutica avendo statuito che "In tema di riparto di giurisdizione nelle controversie relative a procedure concorsuali nell'ambito del pubblico impiego cd. privatizzato, la cognizione della domanda, avanzata dal candidato utilmente collocato nella graduatoria finale e riguardante la pretesa allo "scorrimento" della graduatoria del concorso espletato, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, facendosi valere, al di fuori dell'ambito della procedura concorsuale, il diritto all'assunzione." (Cassazione civile, Sez. Un., 20/12/2016, n. 26272), più di recente ribadendosi che "La controversia in materia di diritto allo scorrimento della graduatoria di concorso (...), è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario." (Cassazione civile, Sez. Lav., 3/01/2019, n. 29).*

*TAR Lazio Latina 19/4/2018 n. 218: "Spetta al giudice ordinario la controversia avente ad oggetto l'impugnazione delle note con cui il dirigente scolastico nega l'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di istituto e la condanna dell'Amministrazione scolastica a disporre l'inserimento dell'istante ricorrente nella seconda fascia delle graduatorie dell'Istituto scolastico, trattandosi di atti che esulano da quelli ricompresi nelle procedure concorsuali per l'assunzione (in assenza di un'attività discrezionale di valutazione dei titoli e dei requisiti da parte della p.a., che opera un mero riscontro dell'effettiva sussistenza degli stessi) e non potendo neppure essere ascritti ad altre categorie di attività autoritativa".*

*Trib. Genova Sez. lav. 6/3/2018 n. 280 : "Ai fini dell'individuazione del giudice munito di giurisdizione è necessario avere riguardo al petitum sostanziale. Se oggetto della domanda è la richiesta di annullamento di un atto amministrativo generale o normativo, la giurisdizione deve essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta una domanda di annullamento di un atto amministrativo. Se, viceversa, la domanda giudiziale è specificamente volta all'accertamento del diritto la giurisdizione va*



*attribuita al giudice ordinario”.*

\* \* \* \* \*

Tanto premesso, avverso i provvedimenti impugnati ricorre la Prof. Lissia Rasetto, come sopra rappresentata e difesa per i seguenti

### **MOTIVI DI DIRITTO**

**I) Violazione della legge n. 241/90 art. 6 in relazione ai principi di economicità, efficacia, imparzialità; Violazione della legge n. 241/90 art. 3, in relazione all’obbligo di chiara e congrua motivazione. Violazione dell’art. 97 Cost. in relazione al buon andamento ed imparzialità dell’Amministrazione. Ingiustizia manifesta, travisamento ed erronea rappresentazione dei fatti. Violazione dei principi di imparzialità, trasparenza, semplificazione, partecipazione ed uguaglianza. Violazione del principio di ragionevolezza e proporzionalità della Pubblica Amministrazione. Violazione del principio del legittimo affidamento. Errore nell’operato della Pubblica Amministrazione e Violazione del principio di buon andamento in relazione al principio del *favor participationis*. Eccesso di potere per difetto di istruttoria**

Come si è detto, la ricorrente ha presentato la propria domanda essendo in possesso dei titoli che le avrebbero consentito di essere inserita in una posizione migliore nella graduatoria, per aver prestato docenze per tre anni in scuole statali e per due anni in scuole paritarie.

Per sopperire ad un errore del sistema, che non consentiva il corretto inserimento della data di conseguimento del diploma di laurea, nonché per modificare – come consentito – le sedi scelte la ricorrente ha dovuto annullare la domanda precedentemente inviata per sostituirla con una domanda nuova. Siffatta procedura è tassativamente prevista dalla piattaforma informatica POLIS, che non consente la modifica/rettifica della domanda già presentata, ma impone – in caso di variazioni – l’annullamento della domanda precedentemente inoltrata e



l'inoltro di una nuova.

Come si è esposto nelle premesse, benchè le due domande precedenti fossero regolarmente corredate dai titoli di servizio, la terza ed ultima domanda inoltrata è rimasta priva del quadro "TITOLI DI SERVIZIO", che pertanto non sono stati considerati nella valutazione della posizione della ricorrente, con conseguente ingiusta attribuzione del solo punteggio di laurea.

Il difettoso funzionamento del sistema informatico POLIS, prescritto dalla P.A. quale veicolo esclusivo di partecipazione, è stato accertato più volte in sede giudiziale, essendone stata rilevata la rigidità, non chiarezza e difficoltà di utilizzo, anche in relazione alla necessità – proprio come accaduto nel caso di specie - di dover procedere all'annullamento della domanda già inoltrata al solo fine di emendarla: *"Il Sistema informatico Polis, utilizzato dall'amministrazione quale veicolo esclusivo di partecipazione, si caratterizza per rigidità, incompletezza, non chiarezza e non razionalità (esso, ad esempio dispone l'annullamento di domande regolarmente e tempestivamente inoltrate di cui il candidato si accorga, successivamente al primo "invio", l'erroneità parziale o incompletezza). Ciò comporta un evidente contrasto con i principi enunciati anzitutto nel novellato art. 12 del d.lgs. n. 82 del 2005 (Codice Amministrazione Digitale-CAD), il quale dispone che "Le pubbliche amministrazioni... utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione, nonché per la garanzia dei diritti dei cittadini..."* TAR Toscana 5/6/2017 n. 758).

Nel caso che occupa, la ricorrente ha diritto alla piena valutazione dei titoli conseguiti: la posizione in graduatoria della ricorrente deve essere fondata su elementi *sostanziali*, ossia la ricorrenza dei requisiti per l'inserimento e non su elementi *formali*, quali il difetto di inserimento nella domanda delle precedenti esperienze lavorative.

Ciò, a maggior ragione, avendo la ricorrente presentato ben due precedenti domande in cui i



titoli di servizio erano perfettamente indicati (*“È iniqua ed illegittima un'esclusione - basata non su elementi sostanziali (quali la mancanza di requisiti di partecipazione, l'oggettiva tardività della domanda, l'uso di strumenti di redazione e trasmissione diversi da quelli prescritti dal bando, l'incertezza assoluta ed oggettiva sulla riferibilità dell'istanza ad un soggetto determinato, ecc.) ma solo su circostanze formali imposte dal Sistema informatico, non (almeno non esclusivamente) imputabili al richiedente”* TAR Toscana 5/6/2017 n. 758 cit.).

Il mancato computo dei titoli di servizio effettivamente conseguiti dalla ricorrente, con il conseguente posizionamento deteriore in graduatoria, comporta un evidente *vulnus* ai principi di corretto funzionamento della Pubblica Amministrazione e di imparzialità.

Risulta parimenti violato il principio di buon andamento del servizio pubblico d'istruzione come previsto dall'art. 97 Cost., essendo evidente l'interesse dell'amministrazione scolastica a poter/dover scegliere i docenti da nominare tra una platea quanto più ampia possibile di candidati, richiamandosi in punto il principio generale del *favor participationis* in ambito concorsuale: Cons. Stato, Sez. VI, n.317/2015; Cons. Stato, Sez. VI, n.4724/2014; Cons. Stato, Sez. VI, n.2409/2012.

L'Amministrazione è altresì incorsa nella violazione della legge n. 241/1990 per non aver effettuato la completa istruttoria cui è tenuta.

La finalità perseguita dalla P.A. nell'assunzione di docenti non può che essere infatti quella di allargare il più possibile la platea dei partecipanti in possesso dei requisiti (*favor participationis*), onde inserire i meritevoli nella posizione di classifica loro spettante: e ciò, come si è detto, non solo nell'interesse dei partecipanti, ma nel rispetto del più generale principio di buon andamento.

La mancata valutazione dei titoli di cui la ricorrente è in possesso oltre a tradursi in un atto per quest'ultima ingiustamente “punitivo”, privandola della *chance* (per l'intero prossimo



biennio) di ottenere maggiori prospettive lavorative e quindi economiche, finisce necessariamente per causare un pregiudizio all'intero sistema scolastico, privandolo (o fortemente limitandone l'impiego) di un docente con titoli di servizio qualificati.

La Pubblica Amministrazione non può infatti spogliarsi del potere/dovere di svolgere l'attività conoscitiva e di verifica propria della fase istruttoria, delegando tale potere ad una procedura informatica esercitando *“impersonalmente attività amministrativa sostanziale”* (Tar Lazio Roma n. 806/2016). In termini C.d.S. 18/9/2015 n. 4355: *“non è ragionevole, in considerazione delle conseguenze che ne derivano, affidarsi unicamente alle procedure informatiche soprattutto quando, come nella specie, non ancora in grado di supportare la certa acquisizione delle informazioni indispensabili ad una corretta e trasparente valutazione”*.

Stupisce, infine, e pare contrario ad ogni logica e principio di buon funzionamento ed economicità, il mancato riscontro all'istanza presentata dalla Prof. Rasetto in autotutela (doc. 8), considerando che la (improvvida) decisione di non formare graduatorie provvisorie, con la conseguente privazione per i candidati dell'agevole strumento del reclamo nei quindici giorni successivi, avrebbe dovuto indurre l'Amministrazione ad esaminare e risolvere in autotutela *almeno i casi eclatanti e documentali* come quello della Prof. Rasetto, senza costringere il docente ad intraprendere un contenzioso.

## **II) Violazione degli artt. 2, 9, 12 del CAD Codice Amministrativo Digitale - Dlgs. n. 82/2005, così come novellato dal D.lgs. n. 176/2016. Eccesso di potere. Violazione del principio di efficienza, imparzialità, adeguatezza, trasparenza della Pubblica Amministrazione**

La digitalizzazione ed informatizzazione della P.A., pur perseguendo il lodevole intento di razionalizzare e velocizzare le procedure, non può tradursi in un ingiusto aggravio per il cittadino, né violare i principi di efficienza ed imparzialità della P.A., come previsto dal CAD -



Codice Amministrativo Digitale, normativa in cui sono ben chiari i limiti dell'azione amministrativa in modalità digitale:

- Art. 2: *“Lo Stato, le Regioni e le autonomie locali assicurano la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell'informazione in modalità digitale e si organizzano ed agiscono a tale fine utilizzando con le modalità più appropriate e nel modo più adeguato al soddisfacimento degli interessi degli utenti le tecnologie dell'informazione e della comunicazione”.*

- Art. 9): *“I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, favoriscono ogni forma di uso delle nuove tecnologie per promuovere una maggiore partecipazione dei cittadini, anche residenti all'estero, al processo democratico e per facilitare l'esercizio dei diritti politici e civili e migliorare la qualità dei propri atti, anche attraverso l'utilizzo, ove previsto e nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, di forme di consultazione preventiva per via telematica sugli schemi di atto da adottare”.*

Principi ribaditi, dall'art. 12) nel dettare le norme generali per l'uso delle tecnologie nell'azione amministrativa: *“Art. 12. Norme generali per l'uso delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni nell'azione amministrativa.*

*1. Le pubbliche amministrazioni nell'organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione, nonché per l'effettivo riconoscimento dei diritti dei cittadini e delle imprese di cui al presente Codice in conformità agli obiettivi indicati nel Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui all'articolo 14-bis, comma 2, lettera b).*

La finalità di raggiungere una maggiore efficienza per la collettività, che giustifica l'imposizione dell'utilizzo di una piattaforma informatica per la presentazione delle domande di concorso, verrebbe evidentemente vanificata dall'ingiusto pregiudizio subito dagli aventi diritto per il malfunzionamento o per l'eccessiva difficoltà di utilizzo del sistema prescelto



dalla Pubblica Amministrazione.

**III) Violazione dell'art. 43 D.P.R. n. 445/1990. Violazione del principio del legittimo affidamento. Errore nell'operato della Pubblica Amministrazione. Eccesso di potere.**

Nell'ambito della semplificazione e maggiore efficienza dell'azione amministrativa è stato previsto che le amministrazioni siano tenute ad acquisire la documentazione già in loro possesso (art. 43 DPR n. 445/1990: *“Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato”*).

A maggior ragione, nel caso della ricorrente, trattandosi di titoli acquisiti in seguito a docenze presso scuole della provincia di Genova, quindi immediatamente e facilmente acquisibili e verificabili dall'Amministrazione, il mancato formale inserimento di essi nella domanda – anche a prescindere dall'accertamento della riferibilità dell'errore al sistema informatico ovvero alla ricorrente – non può e deve causare alla Prof.ssa Rasetto un ingiusto danno.

I titoli di studio della ricorrente erano sicuramente già in possesso dell'Amministrazione non solo in quanto indicati nelle domande “annullate”, ma in quanto presenti in altre domande precedentemente inoltrate, in epoca recente in vista del prossimo, concomitante concorso straordinario per docenti (doc. 12, 13, 14) sempre tramite la piattaforma *POLIS*.

Anche sotto questo profilo, la posizione in graduatoria della ricorrente dovrà essere valutata sulla base di una valutazione *sostanziale* e non meramente *formale*.

**IV) Violazione dell'art. 1428 e ss. Codice civile. Violazione dell'art. 6 c. 1 lett. b) della l. n. 241/1990 e dell'art. 71, comma 3, del d.P.R. n. 445/2000. Principio del soccorso istruttorio.**



Quand'anche si accertasse che la mancanza del quadro relativo ai titoli di servizio fosse imputabile ad un errore della ricorrente e non ad un errore del sistema, la prof. Rasetto non potrebbe comunque subire conseguenze pregiudizievoli. Ricorrerebbe infatti nel caso di specie un c.d. errore ostativo, ossia un caso in cui la manifestazione di volontà è palesemente differente da quella reale.

Non sarebbe infatti possibile ammettersi che la ricorrente possa aver volutamente (e incoerentemente) omesso di indicare i titoli di servizio faticosamente raggiunti con anni di lavoro – già indicati a corredo delle domande precedentemente inoltrate – da cui sarebbe automaticamente conseguito l'inserimento in una migliore posizione in graduatoria.

Tra l'altro, a conferma della reale volontà della ricorrente si pone, in modo inequivocabile, l'istanza in autotutela presentata immediatamente dopo la pubblicazione della graduatoria (TAR Veneto 09/02/2017 n. 144: *“che si sia trattato di un semplice errore materiale, non corrispondente all'effettiva volontà dell'interessata, emerge dagli elementi contenuti nella domanda stessa, che la P.A., anche sulla base dell'istanza di autotutela presentata dalla candidata, avrebbe ben potuto e dovuto individuare, ove avesse eseguito un'idonea verifica di tale domanda: ciò, tenuto anche conto che l'informatizzazione dei procedimenti non può portare all'obliterazione della verifica degli atti in possesso della P.A. (v. T.A.R. Veneto, Sez. I, n. 1418/2016, cit.)”*).

Si può invocare in punto anche il principio del c.d. *“soccorso istruttorio”*, in base al quale ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b), della l. n. 241/1990 e dell'art. 71, comma 3, del d.P.R. n. 445/2000, la P.A. deve concedere il soccorso istruttorio volto alla rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete, salvo che costituiscano falsità, qualora il modulo per la partecipazione al concorso pubblico rappresenti l'unica forma possibile di presentazione della domanda (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 13 gennaio 2016, n. 58).

Nel caso di specie si è ben lungi da una ipotesi di falsità, poichè i titoli di servizio della





ricorrente sono ben noti all'Amministrazione e devono essere conteggiati per far conseguire alla Prof. Rasetto la giusta posizione in graduatoria.

\* \* \* \* \*

### **Risarcimento del danno.**

Alla ricorrente sono stati attribuiti unicamente (ed ingiustamente) 33 punti, essendo stato conteggiato il solo voto di laurea, senza tener conto dei titoli di servizio maturati.

In base a quanto previsto nell'All. A/4 dell'O.M. n. 60/2020 alla ricorrente avrebbero dovuto invece essere attribuiti complessivamente almeno 81 punti, dovendosi aggiungere ai 33 punti riconosciuti per il voto di laurea anche 36 punti per il servizio prestato nella classe di concorso A011 (12 punti per ognuno dei tre anni lavorati in scuole statali) e altri 12 punti per il servizio prestato nella classe di concorso A043 (6 punti per ognuno dei due anni lavorati in scuole paritarie).

In base al corretto punteggio, la ricorrente avrebbe dovuto occupare il posto in graduatoria almeno in posizione n. 40 (corrispondente ad 81 punti) anziché in posizione n. 219 (corrispondente a 33 punti) come attualmente risulta.

La posizione peggiore oggi occupata (che determina la conseguente peggiore posizione anche all'interno delle graduatorie di istituto) sta causando – ed in realtà ha già causato - alla ricorrente un grave danno concreto, precludendole di rispondere già adesso, ad esempio, alla Convocazione emanata in data 30/9/20 (doc. 15) per la scuola secondaria di secondo grado, in cui risultano convocati - per la classe di concorso della ricorrente A011 – i docenti di seconda fascia in posizione dalla n. 1 alla n. 150: *id est* che se la Prof. Rasetto fosse stata inserita nella giusta posizione in graduatoria avrebbe potuto rispondere a questa convocazione e lavorare.

Il danno subito dalla ricorrente, già da questa prima convocazione, è dunque sia di natura



immediatamente economica, per il mancato guadagno, sia di natura professionale, impedendo la maturazione del punteggio che sarebbe derivato da questa (e dalle prossime) convocazione. Alla Prof. Rasetto spetterà dunque il risarcimento dei danni subiti, da liquidare – se ritenuto – anche in via equitativa.

### ISTANZA CAUTELARE

La posizione attualmente occupata in Graduatoria dalla ricorrente è frutto della sola valutazione del titolo di laurea, con le conseguenti limitazioni agli incarichi di supplenza.

Ciò comporta – con riguardo al *periculum* - un immediato e grave pregiudizio, tanto sotto il profilo economico che sotto il profilo della perdita di professionalità per la mancata maturazione di ulteriore punteggio utile per le graduatorie degli anni a venire, non interamente recuperabili con la sentenza di merito.

Quanto all'immediatezza, si evidenzia che le Convocazioni, come si è detto e dimostrato, sono in corso e proprio in queste ore si è avuta notizia della convocazione per una supplenza annuale nella classe di concorso della ricorrente A011 (doc. 15 sopra cit.).

Quanto al danno economico si evidenzia che i redditi derivanti dalle supplenze costituiscono l'unica fonte di reddito della ricorrente, come risulta anche dall'autodichiarazione presentata ai fini dell'esenzione dal versamento del contributo unificato.

Con riguardo al *fumus boni iuris*, la fondatezza del ricorso si trae dai motivi sopra illustrati e dai tanti precedenti citati.

Subentra pertanto la necessità di ottenere un provvedimento cautelare, ex art. 700 c.p.c. o come meglio ritenuto, con il quale venga sospesa l'efficacia degli atti impugnati e venga ordinato all'Amministrazione Scolastica l'inserimento della ricorrente all'interno della Graduatoria per cui è causa nella posizione spettante di diritto.

PQM



La Prof. Lissia Rasetto, come sopra rappresentata e difesa, rassegna le seguenti

### CONCLUSIONI

“Voglia l’Ill.mo Tribunale adito,

In via cautelare ex art. 700 c.p.c. o come meglio ritenuto, *inaudita altera parte* o, in subordine, previa fissazione di udienza *ad hoc*, accertata l’esistenza del *fumus boni juris* e del *periculum in mora*:

- Previa, se ritenuto, disapplicazione dei provvedimenti indicati in epigrafe, ordinare alle Amministrazioni convenute, ognuna per le proprie determinazioni, di accogliere la domanda di inserimento della ricorrente nelle Graduatorie GPS 2020 per la Provincia di Genova con il punteggio alla stessa spettante di diritto in base ai titoli di studio ed ai titoli di servizio maturati, pari quanto meno a punti 81.

Nel merito:

- Previa, se ritenuto, disapplicazione e/o annullamento e/o dichiarazione di illegittimità dei provvedimenti indicati in epigrafe, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere inserita nelle Graduatorie GPS 2020 per la Provincia di Genova con il punteggio derivante dai titoli di studio conseguiti (diploma di laurea) e dai titoli di servizio maturati (tre anni in classe di concorso A011 in scuole statali e due anni in classe di concorso A043 in scuole paritarie) e, per l’effetto, ordinare alle Amministrazioni convenute, ognuna per le proprie determinazioni, di operare la rettifica delle Graduatorie nella corrispondente classe di concorso inserendo la Prof. Lissia Rasetto nella posizione spettante di diritto in base ai titoli di studio ed ai titoli di servizio maturati.
- Accertare e dichiarare che l’inserimento della ricorrente nelle Graduatorie suddette con il solo punteggio derivante dal titolo di studio (33 punti) ha causato un danno ingiusto, e per l’effetto condannare il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – MIUR, in persona del ministro pro tempore, al risarcimento del danno in favore della



Prof. Lissia Rasetto derivante dalle mancate convocazioni, da quantificarsi in via equitativa nella misura di dodici mensilità (comutate secondo lo stipendio tabellare di un docente della scuola secondaria di secondo grado) ovvero nella misura meglio ritenuta anche tramite consulenza tecnica d'ufficio, nonché al risarcimento del danno in forma specifica attribuendo alla ricorrente il punteggio che avrebbe maturato in esito alle convocazioni per supplenze, cui avrebbe potuto rispondere, in base al punteggio corretto.

In via istruttoria:

Come si è esposto, alla ricorrente sono stati attribuiti soltanto 33 punti, essendo stato conteggiato unicamente il voto di laurea, senza tener conto dei titoli di servizio maturati. In base a quanto previsto nell'All. A/4 dell'O.M. n. 60/2020 alla ricorrente avrebbero dovuto invece essere attribuiti complessivamente almeno 81 punti, dovendosi aggiungere ai 33 punti conteggiati per il voto di laurea anche 36 punti per il servizio prestato nella classe di concorso A011 (12 punti per ognuno dei tre anni lavorati) e altri 12 punti per il servizio prestato nella classe di concorso A043 (6 punti per ognuno dei due anni lavorati).

In caso di contestazioni riguardanti l'attribuzione di punti ora esposta, si insta affinché venga disposta idonea Consulenza Tecnica d'Ufficio per la determinazione del corretto punteggio spettante alla prof. Lissia Rasetto in base al diploma di laurea ed ai seguenti titoli di servizio: tre anni di servizio su classe di concorso A011 (discipline letterarie e latino) in scuole statali e due anni di servizio su classe di concorso A043 (italiano, storia, educazione civica, geografia) in scuole paritarie. Si insta altresì affinché sia disposta Consulenza Tecnica d'Ufficio per ricostruire il punteggio che sarebbe maturato in favore della ricorrente in seguito all'adesione alle convocazioni per la sua classe di concorso.

Si producono, oltre alla procura alle liti, i seguenti documenti:



AVV. ALESSANDRO DUFOUR  
Piazza Verdi 6/9  
16121 GENOVA  
Tel. 010 57.00.122  
pec [alessandro.dufour@ordineavvgenova.it](mailto:alessandro.dufour@ordineavvgenova.it)  
mail [alessandro.dufour@genoachambers.it](mailto:alessandro.dufour@genoachambers.it)  
[www.genoachambers.it](http://www.genoachambers.it)

1. Ordinanza Ministeriale n. 60/2020 ; 1 bis all. A/4.
2. Decreto Ministero Istruzione n. 858/2020
3. Decreto Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria n. 1286/2020
4. Domanda inoltrata 22/7/20
5. Idem 23/7/20
6. Idem 25/7/20
7. Stralcio graduatoria
8. Istanza di rettifica
9. Diffida OO.SS.
10. Articolo Repubblica settembre 2020
11. Graduatori rettificata per il sostegno
12. Domanda concorso straordinario 10.6.2020
13. Domanda concorso straordinario 23.6.2020
14. Domanda concorso ordinario 24/6/2020
15. Convocazione 30/9/20 n. 8636
16. Dichiarazione esenzione contributo unificato

*Ai fini del versamento del contributo unificato, si dichiara che la ricorrente è esente dal versamento ai sensi dell'art. 9 comma 1 bis DPR 30/5/2002 n. 115 come da dichiarazione prodotta.*

Genova 2 ottobre 2020

Avv. Alessandro Dufour

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DELLA  
NOTIFICAZIONE EX ART. 151 C.P.C.

Il sottoscritto procuratore che assiste, rappresenta e difende la ricorrente, giusta procura in



calce all'atto introduttivo del sopraindicato ricorso

#### PREMESSO CHE

- il ricorso ha ad oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente all'inserimento nella posizione spettante di diritto nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) della Provincia di Genova del personale docente della scuola secondaria di II grado valevoli per il biennio 2020/2021 e 2021/2022 per la classe di concorso A011 (materie letterarie e latino)
- ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso di cui sopra deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati e litisconsorti, ossia a tutti i docenti che in virtù del corretto inserimento della ricorrente nella graduatoria potrebbero risultare superati nelle stesse graduatorie

#### RILEVATO CHE

- la notifica del ricorso nei modi ordinari risulterebbe impossibile a causa dell'elevato numero dei destinatari;
- ai sensi dell'art. 150 c.p.c. *“il capo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede può autorizzare, su istanza della parte interessata e sentito il pubblico ministero, la notificazione per pubblici proclami”*;
- la tradizionale notificazione per pubblici proclami prevede che sia pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale un semplice sunto del ricorso,
- l'efficacia di tale forma di notifica è stata ripetutamente posta in dubbio (Consiglio di Stato del 19/02/1990 *“non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino-potenziale convenuto in giudizio- di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta Ufficiale, nei quali il sunto del ricorso va pubblicato...”*;
- che la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale risulta oltremodo onerosa per la ricorrente;
- in numerose pronunce è stata autorizzata, quale forma di notifica alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c., la pubblicazione del ricorso sul



AVV. ALESSANDRO DUFOUR  
Piazza Verdi 6/9  
16121 GENOVA  
Tel. 010 57.00.122  
pec [alessandro.dufour@ordineavvgenova.it](mailto:alessandro.dufour@ordineavvgenova.it)  
mail [alessandro.dufour@genoachambers.it](mailto:alessandro.dufour@genoachambers.it)  
[www.genoachambers.it](http://www.genoachambers.it)

sito internet del ramo di Amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte  
(ordinanze Tar Lazio nn. 176/09, 178/09);

Tutto ciò premesso, il sottoscritto procuratore

INSTA

affinchè la S.V. Ill.ma, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità  
diverse da quelle stabilite dalla legge ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale  
notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in Gazzetta Ufficiale,

VOGLIA AUTORIZZARE

la notificazione del ricorso, e del conseguente decreto di fissazione delle udienze, quanto ai  
controinteressati-potenziati litisconsorti nel presente giudizio (indicati quali *“tutti i docenti  
attualmente inseriti nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) della Provincia di Genova del  
personale docente della scuola secondaria di II grado valevoli per il biennio 2020/2021 e 2021/2022”*  
mediante pubblicazione del testo integrale del ricorso e del relativo decreto di fissazione di  
udienze sul sito internet del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (Miur).

Genova 2 Ottobre 2020

Avv. Alessandro Dufour

